

TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PER LA SCUOLA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (CODICE IX)

TESTO COORDINATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 26 maggio 2008

Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 12 ottobre 2010

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14 marzo 2011

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16 aprile 2012

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 13 giugno 2012

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 3 dicembre 2013

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17 febbraio 2015

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22 marzo 2016

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15 maggio 2018

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20 febbraio 2023

PARTE TERZA – DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Capo III – Del servizio di trasporto scolastico integrativo del trasporto pubblico di linea

Art. 69 - Oggetto della regolazione

1. Il presente Capo disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico integrativo del servizio pubblico di linea, d'ora in poi servizio, nell'ambito del territorio comunale di Forlì, in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Art. 70 – Modalità di gestione del servizio

1. Il servizio è gestito dalla S.r.l. “Forlì Mobilità Integrata” (nel proseguio F.M.I.), società strumentale ed in house dell'ente locale, che può affidarlo in gestione a terzi.

Art. 71 - Organizzazione e funzionamento del servizio

1. Il Comune, al fine di garantire a tutti gli alunni l'accesso e la frequenza alla scuola primaria e secondaria di primo grado, organizza il servizio integrandolo ai servizi già compresi nel piano del trasporto pubblico locale

(di seguito TPL). Qualora vi sia conformità tra il percorso del servizio e quello del trasporto pubblico, gli orari non devono coincidere. Di norma non sono istituite linee scolastiche all'interno dell'area urbana.

2. I percorsi delle linee del servizio scolastico sono stabiliti annualmente da F.M.I. sulla base delle iscrizioni, tenuto conto delle esigenze degli utenti e degli istituti scolastici.

3. Il servizio ha inizio all'avvio dell'anno scolastico nel momento in cui l'orario di tutto il plesso è quello definitivo e termina con l'ultimo giorno di scuola, secondo il calendario regionale. In caso di inizio o di sospensione delle lezioni in giornate diverse rispetto al calendario regionale, il servizio è reso solo in caso di coincidenza per tutti gli istituti scolastici serviti. Il servizio non è reso nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

4. Per l'attivazione di ciascuna linea è stabilito il numero minimo di otto utenti. In casi particolari e per esigenze determinate, il Comune può istituire il servizio anche nel caso in cui il numero dei bambini sia inferiore a otto.

5. Ciascuna linea è attivata solo per gli utenti residenti ad una distanza dalla scuola di destinazione superiore a 2 km. Se la linea è già istituita col numero minimo di utenti stabilito al comma 4, il servizio può essere fruito anche da utenti residenti o domiciliati ad una distanza inferiore.

6. L'organizzazione delle fermate risponde ad esigenze di sicurezza e di razionalizzazione del servizio. Le fermate sono ubicate in prossimità delle abitazione degli utenti o in punti di raccolta distanti non oltre 300 metri da queste.

7. Le fermate sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti (passaggi pedonali o carrabili, marciapiede, banchina o punti simili). Non sono previste fermate in strade non asfaltate; è ipotizzabile una deroga solo quando la distanza, rispetto all'incrocio con la strada asfaltata, sia superiore a 300 metri e perché la strada non asfaltata sia effettivamente percorribile in condizioni di sicurezza; non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l'uscita e l'ingresso dei mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza ovvero in strade senza uscita o private.

8. Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche nell'orario di entrata ed uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o per altre cause non dipendenti dal Comune.

9. Il Comune è tenuto a comunicare con almeno 5 giorni di anticipo le modifiche del percorso che comportano variazioni dell'orario di fermata.

Art. 72 – Requisiti per l'ammissione al servizio

1. I requisiti per l'accesso al servizio sono i seguenti:

- a) iscrizione dell'alunno alla scuola assegnata dal Comune secondo le zone d'affluenza;
- b) residenza della famiglia dell'alunno in zona non servita adeguatamente da mezzi di linea; per inadeguatezza del servizio di linea si intende una distanza superiore agli 800 mt. fra l'abitazione e la fermata ovvero l'assenza di corse di linea per raggiungere la scuola in orari compatibili con quelli delle lezioni;
- c) distanza fra l'abitazione e la scuola frequentata superiore a 2 km;

d) l'alunno deve essere in regola con i pagamenti dell'anno precedente.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il Comune può consentire l'accesso al servizio ad alunni frequentanti scuole ubicate fuori dalla propria zona d'affluenza, ove ciò non comporti aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato alla linea già istituita.

Art 73 – Iscrizioni

1. L'iscrizione al servizio avviene mediante la compilazione di apposita domanda da presentarsi nelle modalità ed entro il termine annualmente stabiliti e comunicati dal Comune alle famiglie.

2. Le domande presentate oltre il termine di scadenza possono essere accolte, con ammissione al servizio a partire dal 1° ottobre, a condizione che ciò non comporti aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato alla linea già istituita.

3. L'iscrizione al servizio deve essere presentata nel primo anno di ogni ciclo scolastico (primo anno di scuola primaria e primo anno di scuola secondaria di primo grado) ovvero al momento del primo accesso. L'iscrizione deve essere rinnovata ad ogni anno scolastico.

4. Le iscrizioni in corso d'anno scolastico sono accettate a condizione che non comportino aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato alla linea già istituita.

Art. 74 - Rinuncia al servizio

1. La comunicazione di rinuncia al servizio, deve pervenire all'unità diritto allo studio entro il 30 giugno per gli utenti che si sono iscritti entro i termini previsti dal bando comunale ovvero entro il 30 settembre per gli utenti che si sono iscritti oltre i termini previsti dal bando comunale.

2. La rinuncia dopo i predetti termini comporta il pagamento della quota di partecipazione al servizio in ragione dei mesi trascorsi (a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio) con l'aggiunta di una penale pari al 25% dell'importo dovuto.

Art. 75 - Quota di partecipazione al servizio

1. Il Comune stabilisce annualmente la quota di partecipazione al servizio e le modalità di pagamento e ne dà comunicazione con l'informativa inviata alle famiglie antecedentemente al termine per le iscrizioni scolastiche.

2. Nel caso di utilizzazione parziale (solo andata o solo ritorno) la tariffa prevista è dimezzata.

3. L'accoglimento della richiesta d'iscrizione al servizio comporta l'impegno da parte del genitore dell'utente al pagamento della quota fissata.

Art. 76 - Comportamento degli alunni durante il trasporto

1. Gli alunni che fruiscono servizio sono soggetti ai seguenti divieti:

a) di appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;

- b) di gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto;
 - c) di stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto,
 - d) di abbandonare i propri effetti all'interno dello mezzo, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
 - e) di danneggiare i mezzi e provocare danni a sé o ad altri trasportati;
 - f) di mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
 - g) di tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri trasportati e dell'autista.
2. I genitori sono responsabili di qualsiasi danno provocato dagli alunni al mezzo di trasporto.
3. È fatto obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate; gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

Art. 77 - Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni

1. Gli autisti sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle norme e sul comportamento degli alunni; in caso di condotta irregolare essi provvedono ad un richiamo verbale.
2. Quando, nonostante il richiamo verbale, vi è reiterazione della violazione, gli autisti segnalano tempestivamente il fatto al Comune per i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 78.
3. Il Comune provvede in ogni caso ad avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni

1. Il dirigente comunale competente o suo delegato, ricevuta la segnalazione di cui all'art. 74, comma 2, dopo aver sentito il dirigente dell'istituto scolastico a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno;
 - b) sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo determinato superiore ad un giorno;
 - c) sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, pericoloso per sé e per gli altri.

Art. 79 - Comportamento degli autisti

1. Gli autisti sono tenuti a garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti. Essi devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
2. In particolare gli autisti sono tenuti ad attenersi ai seguenti comportamenti:
 - a) adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata e vigilare affinché gli alunni non incorrano in situazioni di pericolo;

- b) caricare e scaricare gli alunni in prossimità del cancello sul lato stesso della scuola ovvero, se possibile, entro il cortile della stessa;
- c) verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita e che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata, fatto salvo quanto disposto all'articolo seguente;
- d) verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune.

Art. 80 - Responsabilità dei genitori degli alunni

1. I genitori degli alunni e/o chi esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione, compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e della incolumità dei minori che avviene durante il tragitto.

2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e soggetti affidatari dei minori di anni 14, in relazione alla età di quest'ultimi, del loro grado di autonomia e delle specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono rilasciare una autorizzazione scritta ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.

L'autorizzazione, che se non rinunciata è valida per l'intero ciclo scolastico, è presentata alla Direzione dell'Istituto Comprensivo nell'ambito della autorizzazione all'uscita autonoma dalla scuola,

Le Direzioni inoltrano al Comune l'elenco degli alunni che sono autorizzati ai sensi del precedente comma 2, per la successiva informazione al gestore del servizio di trasporto.

Art. 81 – Responsabilità del soggetto gestore del servizio

1. L'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e della incolumità dei minori, cagionato dall'inosservanza di quanto stabilito all'art. 76 comma 2, e tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, di cui all'articolo precedente, esonera l'ente locale ed il gestore del servizio dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.